

documentazione contenute nelle domande, risulteranno ammissibili al finanziamento con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti e ai criteri di priorità riportati nei paragrafi precedenti;

Per gli interventi di cui al punto 4 delle finalità si stabilisce che l'ammontare del contributo annuo per ogni progetto di centro diurno e per ogni progetto di servizio di accoglienza e di emergenza per periodi brevi dipenderà dalla disponibilità finanziaria; detto contributo non potrà comunque essere inferiore rispettivamente a lire 50.000.000 e 20.000.000.

Qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare tutte le richieste con il contributo nella misura minima sopra indicata, si procederà all'esclusione dei progetti presentati dai comuni con minore presenza di disabili in situazione di gravità accertati ai sensi di legge e indicati dai comuni stessi, tenendo comunque presente la massima possibile distribuzione geografica nonché la presenza sul territorio di altri servizi alternativi attivati.

Il contributo complessivo massimo concedibile ad ogni ente locale per l'insieme degli interventi annui progettati non potrà essere superiore a L. 2.000.000.000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2000, n. 505.

**Bilancio di previsione 2000 – Variazione di Bilancio.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 16 febbraio 2000, n. 14 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000;

Considerato che per provvedere all'impegno ed al successivo pagamento di importi eliminati dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa e che per provvedere alla copertura assicurativa a favore dei dipendenti regionali è necessario integrare i corrispondenti capitoli di spesa;

Accertato che i predetti capitoli sono inclusi negli elenchi 1 e 1/A allegati al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 art. 17, comma 32;

Visto l'articolo 21, 5° comma, lett. b) della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

Decreta:

nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa:

In aumento

Cap. 14309: Copertura assicurativa a favore dei dipendenti regionali ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (spesa obbligatoria) L. 400.000.000

Cap. 52592 Residui passivi perenti . . . L. 256.159.159

In diminuzione

Cap. 16310: Fondo di riserva per spese obbligatorie.  
L. 400.000.000

Cap. 16313: Fondo di riserva per spese obbligatorie relative a residui perenti per spese d'investimento a carico della regione . . . . . L. 256.159.159

Roma, 30 giugno 2000

*Il Presidente*  
STORACE

DECRETO DELL'ASSESSORE UTILIZZO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI 7 luglio 2000, n. 14.

**Attivazione C.O.R. – Centro Operativo Regionale, attività campagna antincendio boschivo anno 2000.**

L'ASSESSORE PER LE POLITICHE  
DELL'AMBIENTE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 - istitutiva del servizio nazionale della protezione civile;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 - ordinamento delle autonomie locali;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, in materia di boschi;

Visto il regolamento 27 marzo 1975, n. 2, relativo alla legge sopra indicata;

Vista la legge dell'8 giugno 1995, n. 339, in materia di incendi boschivi;